

OMISSIS

**STATUTO**

**ART. 1 - Denominazione**

È costituita una società di Mutuo Soccorso con la denominazione di:

**"Fondo Sanitario Aperto**

**PREVISALUTE - Società di Mutuo Soccorso"**

in sigla "PREVISALUTE" o "Fondo Sanitario Aperto PREVISALUTE", che nel presente statuto viene indicata, per brevità, con la parola Mutua.

La Mutua acquisisce personalità giuridica ai sensi

della Legge del 15 Aprile 1886 n. 3818 e successive modifiche, che ne regola anche il funzionamento.

**ART. 2 - Sede e durata**

La Mutua ha sede nel Comune di Preganziol (TV). Svolgendo la Mutua la propria attività anche a livello nazionale, con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere costituiti organi e/o istituite sedi secondarie, uffici, comitati, nonché organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la Mutua.

La sua durata è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) fatta salva l'ipotesi di scioglimento anticipato previsto dal presente Statuto; il predetto termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea.

**ART. 3 - Scopo ed oggetto**

La Mutua ha per scopo - con esclusione di ogni finalità di lucro - la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, della solidarietà, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto dei cittadini.

La Mutua pertanto si propone di:

- a) erogare ai soci trattamenti, prestazioni socio-sanitarie ed assistenze economiche in caso di, infortunio, invalidità e malattia, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e infortuni;
- c) erogare servizi di assistenza familiare o sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;
- d) erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;
- e) promuovere a favore dei soci ricerche scientifiche, programmi di informazione e formazione, per la diffusione della cultura basata sui principi della sussidiarietà fra pubblico e privato, della mutualità e solidarietà, dello sviluppo della personalità umana, favorendo l'esercizio del diritto alla salute;
- f) organizzare direttamente e/o in collaborazione con Enti ed Istituzioni pubbliche e private, ricer-

che scientifiche, convegni, seminari, dibattiti, programmi di comunicazione con l'uso dei media, diffusione di periodici, preparazione del materiale didattico d'intesa con Enti e Istituzioni scolastiche e della Formazione Professionale, ecc.;

La Mutua, per realizzare quanto previsto ai punti di cui sopra, potrà attivare tutte le iniziative conformi con il presente Statuto, che si rendessero necessarie per il conseguimento del proprio scopo sociale. In particolare, a puro titolo esemplificato, sarà possibile:

- organizzare e gestire per i propri soci o per i soci delle società socie un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale prevista dal S.S.N, sia in forma diretta che indiretta. A tale scopo potranno essere stipulate apposite Convenzioni per fornire agli aderenti agevolazioni organizzative ed economiche nell'uso dei servizi sanitari, delle prestazioni sanitarie e socio assistenziali di cui necessitano; ovvero, al fine di dotarsi di un network per l'erogazione in assistenza diretta delle prestazioni sanitarie, potrà essere stipulata una convenzione con un provider amministrativo individuato sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

- curare iniziative di solidarietà sociale e assistenza nei confronti delle famiglie dei propri soci, dei soci anziani e/o non autosufficienti e dei soci che si trovano in stato di bisogno, anche attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei Soci che partecipano, nelle diverse forme, alla sua attività e, inoltre, tramite accordi di collaborazione con le organizzazioni del volontariato associativo e solidaristico;

- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati e compiere tutte le operazioni atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali, avvalendosi di tutte le previdenze e le agevolazioni di legge sia degli Enti ed Istituzioni locali, regionali, nazionali che Comunitarie;

- promuovere, costituire e gestire direttamente e/o indirettamente Fondi Sanitari integrativi ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

- partecipare e/o aderire Consorzi, Enti e Società che operano in campo mutualistico e sanitario;

- stabilire rapporti con organismi mutualistici similari, sia a livello regionale e nazionale che internazionale;

- prendere iniziative per la costituzione o adesione a consulte e Consorzi nel campo della Mutualità, della Cooperazione e del volontariato;

- effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale. La Mutua può, altresì, svolgere qualsiasi attività strumentale, sussidiaria e complementare che sia necessaria al raggiungimento delle finalità di cui ai commi che precedono.

La società non potrà svolgere altre attività, diverse da quelle espressamente previste dalla Legge in via principale ed accessoria ed in particolare non potrà svolgere attività commerciale.

#### **ART. 4 - Soci**

I soci si articolano nelle seguenti categorie:

- soci ordinari
- soci sostenitori
- soci onorari

Il loro numero è illimitato e la loro qualifica di socio decade automaticamente in caso di decesso, recesso, esclusione o decadenza, determinando la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.

#### **ART. 5 - Soci Ordinari**

Sono di diritto Soci Ordinari della Mutua i Soci Fondatori risultanti dall'Atto Costitutivo.

Questi non hanno l'obbligo di versare né la quota associativa né i contributi e, in tal caso, non hanno diritto ad alcuna forma di sussidio, prestazione o assistenza mutualistica.

Possono diventare Soci Ordinari le persone fisiche residenti in Italia al momento della sottoscrizione, ma anche più generalmente nell'Unione Europea, che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, per sé o per i propri familiari e che siano in possesso dei requisiti stabiliti nel Regolamento della Mutua.

L'ammissione a Socio Ordinario è condizionata al versamento della quota associativa, ove prevista e del contributo associativo di riferimento.

È ammessa, altresì, la nomina a Socio Ordinario:

- di altre società di Mutuo Soccorso, a condizione che i membri, persone fisiche di queste, siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società;
- di Fondi Sanitari Integrativi richiamati all'art.2, L.15 aprile 1886, n.3818 e successive modifiche, in rappresentanza dei lavoratori iscritti. Tali enti possono partecipare all'Assemblea dei soci, ma non hanno diritto di voto e non possono partecipare alla composizione degli organi sociali.

I Soci Ordinari si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I Soci Ordinari partecipano a tutte le attività della Mutua e hanno diritto a tutti i sussidi e a tutte le prestazioni e/o assistenze mutualistiche previste dal rapporto associativo, fermo rimanendo quanto previsto dal primo capoverso del presente articolo.

Solo i Soci Fondatori, nonché i Soci Ordinari in regola con il versamento della quota associativa e del contributo di riferimento, hanno diritto di voto e possono partecipare alla composizione degli organi sociali.

#### **ART. 6 - Soci Sostenitori**

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali per il raggiungimento degli scopi sociali, pari almeno a una quota di sovvenzione minima deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Fermo rimanendo quanto previsto dal primo capoverso dell'art.5, i Soci Sostenitori non devono versare i contributi associativi e non hanno diritto ad alcuna forma di sussidio, prestazione o assistenza mutualistica.

I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto, ma possono partecipare alla composizione degli organi sociali, designando sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari.

#### **ART. 7 - Soci Onorari**

Possono essere Soci Onorari coloro che attraverso la loro adesione possono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della Mutua. Non sono tenuti al versamento di alcun contributo, né diritto ad usufruire dei sussidi, delle prestazioni e delle assistenze mutualistiche erogate dalla Mutua. Non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali e non possono essere eletti a cariche sociali.

#### **ART. 8 - Beneficiari**

In virtù dell'adesione alla Mutua di alcuni degli enti di cui all'art. 5, quinto capoverso, i loro iscritti assumeranno automaticamente la qualifica di Beneficiari.

I Beneficiari non possono partecipare all'Assemblea dei soci, ne' alla composizione degli organi sociali, ma potranno beneficiare delle prestazioni erogate dalla mutua.

#### **ART. 9 - Obblighi dei soci**

I soci sono tenuti a:

- a) Rispettare lo Statuto della Mutua e dei Regolamenti interni;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) versare la quota di iscrizione ed i contributi associativi periodici dovuti, così come determinati nei regolamenti interni e dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla propria categoria di appartenenza.

**ART. 10 - Recesso**

Il socio può recedere dalla Mutua presentando apposita richiesta scritta da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di Amministrazione della Mutua entro e non oltre il 31 (trentuno) agosto di ogni anno.

Con il recesso termina immediatamente il diritto ai sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche.

Il socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcuna somma da lui versata che fosse affluita ai fondi sociali.

Il Socio receduto potrà rientrare a far parte della Società, per non più di due volte e, in ogni caso, soltanto come nuovo socio, osservando tutte le disposizioni del Piano Sanitario di riferimento riguardanti le nuove ammissioni.

La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.

**ART. 11 - Esclusione**

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio nei seguenti casi:

- a) inadempienza o inosservanza da parte del socio dello Statuto e dei regolamenti;
- b) morosità del Socio nel pagamento delle quote di iscrizione, contributi, etc.;
- c) comportamenti del Socio dannosi in genere per la Mutua e il suo funzionamento;
- d) simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere i sussidi e le prestazioni della Mutua.

Il socio escluso dalla Società non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali.

**ART. 12 - Decadenza**

Il socio moroso per sei mesi consecutivi nel pagamento di qualsivoglia contributo dovuto alla Mutua, decade dalla qualifica di socio e perde ogni diritto acquisito nei confronti della stessa.

Egli potrà comunque rientrare a far parte della Società, per una sola volta e soltanto come nuovo socio, osservando tutte le disposizioni del Piano Sa-

nitario di riferimento riguardanti le nuove ammissioni.

La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione .

**ART. 13 - Organi della Mutua**

Gli organi della Mutua sono:

- a) l'Assemblea dei Soci nelle sue diverse articolazioni;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci;

**ART. 14 - Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci Ordinari purché in regola con il pagamento di tutti i contributi e quote associative, fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell'art. 5, ed iscritti nel relativo libro soci. I Soci Ordinari non in regola con il pagamento dei contributi e delle quote associative non saranno convocati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea.

Ciascun socio ordinario ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto e munito di delega scritta.

All'Assemblea possono assistere, su loro richiesta e senza capacità di voto, delegati o rappresentanti delle ulteriori categorie di soci.

**ART. 15 - Assemblea ordinaria e straordinaria**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Spetta all'Assemblea ordinaria di:

- a) approvare il rendiconto patrimoniale, economico, finanziario, la relazione del Consiglio e quella dei Sindaci;
- b) eleggere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci ed il suo Presidente;
- c) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio e sulle proposte dei Soci;

Spetta all'Assemblea straordinaria di:

- a) modificare lo Statuto;
- b) deliberare sulla proroga della durata della Mutua;
- c) procedere alla fusione/scissione con altri enti della stessa natura;
- d) procedere allo scioglimento della Mutua nominando i liquidatori;
- e) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento, anche di natura patrimoniale.

**ART. 16 - Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria deve avere luogo in prima convocazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Entrambe le Assemblee possono essere convocate ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno o ne faccia richiesta il Collegio dei Sindaci o un decimo dei Soci Ordinari, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

La convocazione di entrambe le Assemblee è eseguita mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento o dagli stessi indicati (indirizzo di posta elettronica) almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è eseguita anche mediante avviso pubblicato sul sito internet della Mutua.

La convocazione delle assemblee di cui al comma precedente dovrà contenere:

- a) la data con l'indicazione dell'anno, mese, giorno e ora, della prima e della eventuale seconda convocazione, che può essere tenuta almeno 24 (ventiquattro) ore dopo;
- b) il luogo in cui si svolgerà, con l'indicazione della città, via e numero civico;
- c) l'ordine del giorno da discutere e deliberare.

**ART. 17 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea**

Le assemblee, tanto ordinarie, che straordinarie, sono valide:

- in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Le modifiche statutarie sono approvate se ottengono il voto favorevole di tutti i Soci Fondatori.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

È consentita la partecipazione alle assemblee in video e/o teleconferenza, nel rispetto delle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,

constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi audio video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Le votazioni sono sempre palesi.

All'inizio di ogni assemblea potranno essere nominati, se richiesto dai partecipanti, tre scrutatori con il compito di verificare la correttezza e il contenuto delle deleghe e il risultato delle votazioni.

#### **ART. 18 - Elezioni delle cariche sociali**

Possono essere eletti alle cariche sociali i Soci Ordinari, purché siano in regola con i versamenti di tutti i contributi e quote associative previste, e risultino iscritti nel libro soci della Società da almeno 6 (sei) mesi.

Non possono ricoprire cariche sociali:

a) gli eletti a cariche istituzionali, sindacali e di partito;

b) i dipendenti della Mutua;

c) i locatari di immobili di proprietà della Mutua.

La elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale si avrà con voto palese sui nomi che i Soci Fondatori proporranno all'Assemblea.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

#### **ART. 19 - Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) consiglieri.

Essi sono eletti fra i soci aventi diritto al voto e dovranno possedere i requisiti indicati in un apposito regolamento interno ed in ogni caso si applicano ad essi gli artt. 2390 e 2391 del codice civile, durano in carica 3 (tre) esercizi, sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presiden-

te, il Vice Presidente ed eventualmente l'Amministratore Delegato indicandone i poteri.

Può nominare anche un Segretario che può essere anche un socio non consigliere.

**ART. 20 - Compiti del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Mutua ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i rendiconti preventivo e consuntivo fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- c) redigere e modificare il regolamento interno ;
- d) definire le prestazioni mutualistiche e l'ammontare delle risorse da destinare a tali prestazioni o da destinare a forme di garanzia, anche assicurativa, per regolamentare le prestazioni mutualistiche ai soci;
- e) deliberare il rifiuto della richiesta di associazione o l'esclusione dei soci;
- f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
- g) conferire procure per singoli atti e categorie di atti, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- h) assumere e licenziare il personale;
- i) modificare la quota d'iscrizione e dei contributi sociali;
- l) deliberare l'apertura di uffici sul territorio nazionale;
- m) istituire comitati con funzioni operative e/o decisionali su materie specifiche;
- n) proporre le eventuali modifiche al presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire procure per singoli atti o categorie di atti. Può inoltre delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, stabilendone il numero dei componenti i compiti e le funzioni, il quale sarà tenuto a redigere verbale delle adunanze.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati tecnici e/o scientifici, stabilendone la com-

posizione e le attribuzioni.

Quando si ritenga opportuno, per il miglior funzionamento della gestione amministrativa della Mutua, il Consiglio di amministrazione potrà delegare tutti o parte i suoi poteri ad uno o più amministratori delegati ai quali nei limiti previsti dalla legge spetterà la rappresentanza della Mutua nei limiti della delega loro conferita.

**ART. 21 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario, nonché su richiesta del Collegio dei Sindaci. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità nelle votazioni, la proposta si intende respinta.

La convocazione è fatta con qualunque mezzo che ne assicuri la ricezione, non meno di 5 (cinque) giorni prima della riunione, o nei casi urgenti, anche telefonicamente, in modo che gli Amministratori e i sindaci effettivi ne siano informati almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

**ART. 22 - Il Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Mutua, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione di cui presiede le adunanze.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Mutua, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di impedimento è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente.

Il solo intervento del Vice presidente è dimostrazione di assenza o impedimento del Presidente.

In sede di riunione di Consiglio di amministrazione e di Assemblea in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice presidente subentrerà il consigliere più anziano di età.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri a consiglieri delegati nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori della Mutua.

#### **ART. 23 - Il Collegio dei Sindaci**

Il Collegio dei Sindaci è eletto dall'Assemblea ed è composto da 3 (tre) membri effettivi tra cui il Presidente e 2 (due) supplenti, anche non soci.

I Sindaci durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

I Sindaci possono essere scelti anche tra non Soci e fra soggetti qualificati professionalmente al controllo legale dei conti.

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di verificare i libri sociali e i registri e la correttezza della contabilità e di vigilare sull'andamento della Mutua e di adempiere a tutto quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di controllo di legittimità degli atti e di controllo legale dei conti.

#### **ART. 24 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio della Mutua è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale mutualistico, cui affluiranno anche i contributi associativi non utilizzati a copertura dei sussidi, delle prestazioni e assistenze mutualistiche erogabili ai Soci.

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento della Mutuo Soccorso.

Del patrimonio sociale, una parte stabilita dal Consiglio, resterà nella cassa della Mutua allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione e l'altra sarà impiegata a cura del Consiglio in uno o più dei seguenti modi:

a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato; i titoli dovranno essere al più presto intestati alla Mutua.

b) in cartelle di Istituti o di Società nazionali di Credito Fondiario;

c) in depositi presso le Casse Postali di Risparmio Ordinarie, di Istituti Bancari o Finanziarie di prim'ordine;

d) in tutte quelle operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo, dell'oggetto e delle altre attività sociali previste dal presente Statuto.

#### **ART. 25 - Lasciti e donazioni**

I lasciti e le donazioni che la Mutua ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da esso, dovranno essere erogate in con-

formità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Se la Mutua fosse liquidata o perdesse la personalità giuridica si applicheranno a questi lasciti ed a queste donazioni le norme vigenti sulle Opere Pie.

#### **ART. 26 - Esercizio finanziario e Bilanci**

L'esercizio sociale inizia il 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo corredato dalla relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale e della relazione del Collegio dei sindaci, deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei soci, in prima convocazione, entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'esercizio a cui si riferisce.

Qualora particolari esigenze lo richiedano l'assemblea può provvedere alla approvazione del bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio sarà destinato al fondo di riserva.

Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la sede della Mutua durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli interessati possano prenderne visione.

Il Bilancio preventivo verrà redatto dagli amministratori entro il mese di aprile e corredato da una relazione sul prevedibile andamento della gestione della Mutua.

In conformità alle previsioni di legge è fatto espresso divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della mutua, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Le disponibilità liquide della Mutua possono essere provvisoriamente impiegate mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell'ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli investimenti.

Nel disporre gli impieghi indicati dal comma che precede è fatto tassativo divieto di realizzare operazioni che comportino l'assunzione da parte della Mutua della configurazione di operatore finanziario professionale o, comunque, il perseguimento di intenti speculativi.

#### **ART. 27 - Liquidazione**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Mu-

tua dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e gli eventuali compensi. Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre società di mutuo soccorso, ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli artt. 11 e 20 della L. 31 gennaio 1992 n. 59.

**ART. 28 - Norme finali**

Per tutto ciò che non è disposto dal presente Statuto e dalle normative vigenti, si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle mutue volontarie.

Firmati

Angelo Zanon

dott. Paolo Mammucari Notaio